

---

Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 435/2001 e s.m.i. i versamenti di cui al 1 comma del medesimo decreto possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo (con arrotondamento dell'importo al centesimo di euro da versare sullo stesso codice tributo 3850 in aggiunta al diritto annuale già dovuto ed espresso in unità di euro).

Nel 2018 tutti i termini ordinari di versamento che cadono il 30 giugno (sabato) sono prorogati di diritto al 2 luglio 2018 va da sé che il successivo termine di 30 giorni entro cui versare con l'incremento dello 0,40% di interesse corrispettivo (il rif. è all'art. 17 comma 2 DPR n. 435/2001 e s.m.i.) cade il 1 agosto 2018 (giusta risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 128/2007).

A questo punto si applica altresì un'ulteriore proroga, prevista dall'art. 37 comma 11 bis del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006 (termine stabilito a partire dal 29/04/2012 dall'art. 3-quater del D.L. 2/03/2012 n. 16 convertito con modifiche nella Legge n. 44/2012), che dispone il differimento al 20 agosto, senza ulteriori maggiorazioni di interessi, dei termini per effettuare i versamenti, tramite modello F24, che scadono nel periodo dal 1 agosto al 20 agosto di ogni anno.

Per effetto di tale proroga (riferita al versamento di somme con modello F24 relative agli artt. 17 e 20, comma 4, del D. Lgs. n. 241/1997) si determina quindi l'ulteriore differimento di venti giorni del termine di versamento con la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo che quindi - in questi casi - andrà di diritto al 20 agosto 2018.

Ultima modifica

Lun, 23/07/2018 - 15:24

